



Procedimento di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su zona demaniale marittima ex art. 49 c.n.

- **Definizione e natura giuridica dell'incameramento**
- **Soggetti coinvolti**
- **Procedura**
- **Glossario**

Definizioni e natura giuridica dell'incameramento

- **L'articolo 49 del Codice della Navigazione** testualmente prevede:

“Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54”.

Alla scadenza della concessione le opere inamovibili* realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono, dunque, devolute allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, fatta salva la facoltà di fare eseguire la loro demolizione, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

La disciplina legislativa e la giurisprudenza depongono nel senso dell'automaticità della devoluzione allo Stato al momento dello spirare della concessione, trattandosi di un effetto che si produce *ope legis*, con la conseguenza che l'incameramento formale assume un carattere puramente ricognitivo.

La procedura formale di incameramento, originariamente regolamentata solo in via di prassi (cfr. istruzioni operative del 1931 emanate dell'allora Direzione Generale della Marina Mercantile) ha trovato una prima sistematizzazione proprio nel Codice della Navigazione. Tuttavia la materia delle concessioni demaniali marittime è stata interessata, nel corso del tempo, da importanti innovazioni legislative, soprattutto in materia di conferimento di competenze amministrative e gestionali a Regioni ed Enti locali, ai sensi del D.Lgs 112/1998. L'evoluzione del quadro normativo ha sensibilmente accresciuto il numero di soggetti che, a vario titolo, esercitano poteri e competenze sul demanio marittimo, conseguentemente, anche con riguardo alla procedura di incameramento “l'autorità concedente” a cui il codice fa riferimento individua oggi un'ampia platea di soggetti (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto relativamente alle aree di preminente interesse nazionale individuate con DPCM 21.12.1995, Autorità portuali per i porti di interesse nazionale direttamente gestiti dall'autorità medesima ex L.84/1994). Si rende pertanto necessario giungere ad una ridefinizione della procedura condivisa tra tutte le Amministrazioni interessate.

* Per la definizione del concetto di “inamovibilità” dell'opera il riferimento è alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001.

Soggetti coinvolti

- **Amministrazione marittima - Capitaneria di Porto in qualità di amministrazione a cui compete la tutela degli usi pubblici del mare:** attiva il procedimento, su segnalazione dell'ente gestore, convocando la Commissione di incameramento per la valutazione della proficuità dell'acquisizione allo Stato dei manufatti inamovibili realizzati su demanio marittimo. Cura il reperimento dall'Ente gestore e dal concessionario della documentazione tecnico-amministrativa attestante la regolarità urbanistico - edilizia ovvero l'epoca di realizzazione del manufatto; redige e sottoscrive il verbale di incameramento.

- **Provveditorato interregionale alle OO.PP- Ufficio Opere Marittime, in qualità di amministrazione a cui compete l'esame di tutti i profili a carattere tecnico delle opere da realizzare e realizzate sul demanio marittimo tramite l'analisi dei piani e dei progetti:** partecipa alla Commissione di incameramento con competenze in ordine alla definizione della tipologia dell'opera (facile/difficile rimozione) sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120 del 24.05.2001; sottoscrive il verbale di incameramento;

- **Agenzia del Demanio:**
 - a) **in qualità di soggetto a cui compete la generale rappresentanza dei diritti dominicali sui beni immobili di proprietà dello Stato:** riceve da parte dell'ente gestore la segnalazione per l'avvio della procedura di incameramento; partecipa alla Commissione di incameramento, sottoscrive il relativo verbale e redige il Testimoniale di stato sulla base della documentazione, trasmessa dalla Capitaneria di Porto, attestante la regolarità urbanistico - edilizia dell'opera ed ogni altra documentazione tecnico-amministrativa utile ad individuarne la consistenza;

- **Ente delegato alla gestione (Ente Locale):**
 - a) **in qualità di amministrazione concedente ai sensi degli artt. 104 e 105 del D. Lgs. n. 112/1998:** effettua il monitoraggio delle concessioni demaniali marittime e la segnalazione alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia del Demanio per l'avvio delle operazioni di incameramento; partecipa alla Commissione di incameramento;

 - b) **in qualità di amministrazione competente al governo e sviluppo del territorio in materia edilizia:** rilascia i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere ai sensi del testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001); verifica la regolarità urbanistica delle opere e gestisce le procedure di sanatoria ordinaria e di condono edilizio non ancora concluse; trasmette alla Commissione di incameramento la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia ovvero l'epoca di realizzazione del manufatto;

- **Concessionario:** soggetto chiamato alla presentazione di ogni altra documentazione di carattere tecnico-amministrativo utile alla redazione del Testimoniale di stato.


• RELATIVAMENTE ALLE AREE RICOMPRESSE NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITA' PORTUALE E DIRETTAMENTE GESTITE DA QUEST'ULTIMA (L. 84/1994):

i soggetti coinvolti nel procedimento si riducono a: Autorità Portuale (con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto), Agenzia del Demanio e Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

• RELATIVAMENTE ALLE AREE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE INDIVIDUATE CON D.P.C.M. 21/12/1995, DIRETTAMENTE GESTITE DALL'AUTORITA' MARITTIMA:

il procedimento è incardinato in capo alla Capitaneria di Porto che cura il reperimento di tutta la documentazione occorrente all'incameramento e convoca, a collaudo avvenuto, la Commissione di incameramento alla quale la stessa Capitaneria partecipa unitamente al Provveditorato OOPP e all'Agenzia del Demanio.

Procedura



* 2 copie alla Capitaneria di Porto, 2 copie all'Agenzia del demanio, 1 copia al Provveditorato OO.MM., 1 copia all'Ente gestore, 1 copia facoltativa al concessionario

- **Verbale di incameramento**: documento amministrativo a mezzo del quale viene formalmente dichiarato tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo il manufatto acquisito ex art. 29 c.n. e consegnato ex art. 34 reg. c.n. all'ente gestore.
- **Testimoniale di stato**: documento allegato, come parte integrante, al Verbale di incameramento, descrittivo dell'opera acquisita allo Stato e contenente altresì le autorizzazioni che rendono l'opera conforme dal punto di vista edilizio - urbanistico e demaniale.
- **Pertinenze demaniali marittime**: ai sensi dell'articolo 29 del c.n. *“le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesse”*